

Luzzatto, Giuseppe Ignazio

Processo provinciale e autonomie cittadine : (a proposito di CIG I, 1732 = IG IX, 1, 61)

The Journal of Juristic Papyrology 15, 49-64

1965

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

PROCESSO PROVINCIALE E AUTONOMIE CITTADINE

(A proposito di CIG I, 1732 = IG IX, 1, 61)*

La presente comunicazione intende richiamare l'attenzione su un documento che finora, per quanto so, ha scarsamente interessato gli storici del diritto, mentre esso mi sembra di un certo significato, sia in sè, sia per le conseguenze ed i problemi, di più ampia portata, che ritengo ne sorgano con riferimento al processo romano applicato nelle provincie.

Si tratta di un'iscrizione di Daulis, nella Focide, già pubblicata dal B o e c k h nel CIG (I, 1732) e dal L e B a s nelle *Inscriptions del 'Attique, du Peloponnèse et de la Grèce du Nord et de l'Asie Mineure* (II, 815) e successivamente inclusa dal D i t t e n b e r g e r nel [IX Vol. delle *Inscriptiones Graeciae* (IX, 1 n. 61), concernente la decisione di due distinte controversie fra la città di Daulis e certo Memmio Antioco che il nome indurrebbe forse a ritenere cittadino romano.

Il testo, che non presenta lacune o difficoltà di lettura, è il seguente:

Ἀγαθῇ τύχη. | Αὐτοκράτορι Τραιανῶ Ἀδριανῶ Καί|σαρι Σεβαστῶ τό β',
Γναίω Πεδανίω Φού|σκω Σαλεινάτορι ὑπάτοις, πρὸ θ'|κ(αλανδῶν) Νουεμβρίων
ἐκ Χαιρωνείας. | Ζώπυρος Ἀριστίωνος καὶ Παρμένων Ζωπύρου οἱ ἐγδικοὶ τῆς
Δαυλιέων πό|λεως ἐμαρτυροποήσαντο ἀπόφασιν ἀντιγεγράφθαι τὴν δοθεῖσαν ὑπὸ
Τ(ίτου) Φλαυίου Εὐβούλου τὴν ὑπογεγραμμένην. |

Τ(ίτος) Φλάουιος Εὐβουλος, ὁ δοθεὶς κριτὴς καὶ ὀριστὴς ὑπὸ Κασίου Μαξίμου
ἀνθυπάτου καὶ τηρη|θεὶς ὑπὸ Οὐαλερίου Σεουήρου ἀνθυπάτου μετα|ξὺ Ζωπύρου
τοῦ Ἀριστίωνος καὶ Παρμένωνος | τοῦ Ζωπύρου καὶ Μεμμίου Ἀντιόχου περὶ
χώρας | ἀμφισβητουμένης, ἀκούσ(ας) ἑκατέρου μέρους | ἐφ' ὅσον ἐβούλοντο καὶ
ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν ἐλθάν, | κελεύσαντός με ἀποφίνασθαι Κλωδίου Γρα|νιανοῦ τοῦ
κρατίστου ἀνθυπάτου, κρεῖνω καθὼς | ὑπογέγραπται. ἀγροῦ δρυππίου, ὃν ἠγόρασε |
παρα τῶν Κλέας κληρονόμων Μέμμιος Ἀντιόχος, καταλαβόμενος ἐκ τῶν ἐπὶ με
κομισθέντων προσήκειν Ἀντιόχῳ πλῆθρα | Φωικιὰ υἷε, ὅσα ἂν εὐρεθῆ πλείω
τούτων, | κρεῖνω εἶναι τῆς Δαυλιέων πόλεως. ὁμοίως ἀγροῦ εὐξυλείας πλῆθρα υἷ'
κρεῖνω | εἶναι Ἀντιόχου, τὰ δὲ λοιπὰ τῆς πόλεως εἶ|ναι. χωρίων πλατάνου καὶ
μοσχοτομεῶν | πλῆθρα σλ' κρεῖνω εἶναι Ἀντιόχου, τὰ δὲ λοιπὰ τῆς πόλεως.
τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς μετρήσεως | κρεῖνω γενέσθαι τῆς χώρας, ὅθεν ἂν βού|ληται Ἀντι-
λόχος ἐν ἑκατέρω(ν) τῶν ἀγρῶν, | δρυππίω καὶ εὐξυλεία, ἐν δὲ πλατάνῳ | καὶ μο-

* Il presente art. aggiunte le note, è il testo della comunicazione tenuta alla XX^e Session d'histoire des droits de l'antiquité.

σχοτομέαις μία ἐπ'ἀμφοτέροις ἀρχὴ τῆς μετρήσεως ἔσται, μετρουμένων | ἀπὸ τῆς
δοθείσης ἀρχῆς τῶν ἐφεξῆς, μὴ | ἔλλογουμένων ταῖς μετρήσεσιν ἀπάσαις | μῆτε
ρεΐθρων μῆτε ὅσα τραχέα ὄντα καὶ | μὴ δυνάμενα γεωργεῖσθαι ὑπὲρ δέκα σφύ|ρας
ἔστί. Παρῆσαν.

Τ(ίτος) Φλαύιος Εὐβου|λος ἀπεφηνάμην καὶ ἐσφράγισμαι
Λ(ούκιος) Μέσ|τριος Σώκλαρος
Κλεομένης Κλεομένους |
Νείκων Συμφόρου
Λαμπρίας Νείκωνος |
Ζώπυρος Ἀντιπάτρου
Σωσίβιος Δράκω|νος
Νείκων Ἀλεξάνδρου
Λέων Θεοδό|του
Κάλλων Φύλακος
Κάσσιος Μαρτιανός
Ψηφίσματι τῆς πόλεως

Ὁδὸς δὲ ἡ ἐπὶ τὸν | ἀρχαγέτην ἔξει πλά|τος καλάμους δύο. | τὰ δὲ σημεῖα καὶ
τοῦ[ς] | ὄρους τῆς μετρήσε|ως ἐνχαράξουσι κο[ι] | νῆ ἐντὸς τῆς εἰκάδος | τοῦ δωδε-
κάτου μηνός, ἡμῶν ὅταν ἐν | χαραχθῶσιν ἐπελευ|σομένων αὐτούς. | Περὶ αγροῦ
δρυππίου | κατὰ τὴν προκομισθ[εῖ]|σαν χεῖρα ὑπὸ Σερα[πι]|άδος Ζωπύρου τοῦ |
ἐγδίκου καὶ τῶν περὶ | Φίλιωνα Σωσιστράτους | καὶ Δάμωνα Ζωπύ|ρου ἀρχόντων
κρεῖν[ο] | μεν, εἴ τι λείπει τῷ ἀρι|θμῷ ἐκ τῆς ἀποφάσεως τῆς Εὐβούλου | τετρα-
κοσίων τρίακο[v] | τα πέντε πλέθρων, | τούτου ἔχειν ἀπαίτησιν Σεραπιάδα ἀπὸ |
τῆς Δαυλιέων πόλε|ως. Παρῆσαν. |

Κούρριος Αὐτόβου|λος κέκρικα καὶ <τ> |
τὴν πρώτην ἐσφρά|γισα
Νεικειφόρος Λυ|κομήδους | κέκρικα
Ἀγασίας Τείμωνος | κέκρικα
Πόπλιος Αἴλιος | Δαμόξενος ἐσφρά|γισα τετάρτην
Εἰσίδωρος | πέμπτην
Μητροδω|ρος Ἀπολλοδότου Ἀν|τικυρεὺς
Νεικάρε|τος Πίστου Τιθορεὺς
Τύραννος Τυράννου | ἐσφράγισμαι
Ἀκίνδυ|νος Καλλικράτου Τι|θορεὺς
Σέξτος Κορνήλι|ος Ἀξίλοχος
Εὐνοῦς | Ἐπαφρᾶ
Καλλιγένης | Κλεονείκου ἐσφράγικα | Τιθορεὺς.

L'iscrizione, a quanto so, è stata presa in considerazione¹ soprattutto ai

¹ Cfr. E. Groag, *Die römische Reichsbeamten von Achaia bis auf Diokletian*, p. 57 ss.,
nonchè le vv. *Cassius Maximus* (n. 75, Groag); *Clodius Granianus* (n. 32, Groag); *Valerius
Severus* (n. 340, Lambertz) in *PW* e cit. ivi. Su quest'ultimo cfr. anche la n. successiva.

fini della ricostruzione del fasti proconsolari della provincia di Acaia, in quanto ci fornisce i nomi di tre proconsoli degli ultimi anni dell'impero di Traiano; e in particolare di Cassio Massimo, proconsole nel 116 d.C.; di Valerio Severo, proconsole nel 117² e verosimilmente identico col giureconsulto dello stesso nome, dell'età Adrianea; di Clodio Graniano, proconsole nel 118 d.C.

Recentemente se ne è occupato il K a h r s t e d t³ ai fini di determinare la natura giuridica del *fundus* di Memmio Antioco, oggetto delle due controversie. Questo A. tende a vedere nell' oggetto della lite, anzichè una disputa di carattere privatistico sull'appartenenza di determinati beni alla città o a Memmio Antioco, un documento rivolto a fissare i confini fra i terreni della città come comunità politica, e un *fundus* che si distacca da essa, e che assume entità giuridicamente distinta dalla πόλις; cosicchè il documento in questione segnerebbe l'atto di nascita di tale *fundus*, come ente giuridicamente autonomo.

Debbo dire subito che tutto il carattere del procedimento; la natura della decisione, emessa, a quanto sembra, da un *iudex datus* dal governatore, e incaricato di decidere e di delimitare i confini, per quanto concerne la prima controversia, e successivamente, per la seconda lite, da un organo giudicante della stessa πόλις, sembrano rendere difficilmente accoglibile una tale ricostruzione.

A prescindere da ogni altra considerazione che risulta dalla lettura del documento, e su cui tornerò in seguito, non si comprende come un organo giurisdizionale della πόλις, e nella cui composizione i cittadini di Daulis sono di gran lunga prevalenti, deciderebbe su un fondo che le diviene estraneo, senza che al giudizio partecipi, se non in qualità di parte, Memmio Antioco, e successivamente la sua erede Sabazia.

Rimane, naturalmente, anche nell'ipotesi di una lite sull'appartenenza di tutti o di parte dei fondi in contestazione, la difficoltà costituita dal fatto che, almeno in una delle due cause, la città sarebbe, insieme, giudice e parte. Ma tale difficoltà viene, almeno entro certi limiti, ridotta, dalla constatazione che al collegio giudicante partecipano anche cittadini di πόλεις estranee alla contesa. Il che può forse riportarci ad una applicazione, per quanto deformata, dell'intervento arbitrale di giudici stranieri, così comune nel mondo greco.

Da ultimo il R o b e r t⁴ si è occupato brevemente del documento, tentando di localizzare la città di Tronis, in sede di studio della toponimia della Focide.

² Sulla questione dell'identità di *Valerio Severo*, proconsole d'Acaia nel 117/118 d.C. coll'omonimo legato di Licia e Panfilia poco prima del 124 d.C.; (cfr. *IGR* III 739, 16) e col giurista dell'età adrianea, cfr. (in senso cautamente affermativo) oltre ai cit. nella n. prec.; *Dessa u*, *Prosopographia* III, 377 num. 133 e 134 e particolarmente *K u n k e l*, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, num. 34 p. 154.

³ *Das wirtschaftliche Gesicht Griechenlands in der Kaiserzeit*, p. 15 s., e cfr. il richiamo di *L. Robert* (che peraltro non prende posizione sulla questione) in *Hellenica* XI/XII, *Hagia Marina en Phocide* p. 78 n. 4.

⁴ *Hagia Marina en Phocide* cit., *Hellenica* XI/XII p. 78 s.

L'esame degli aspetti giuridici, sostanziali e formali, del documento, per quanto mi consta, risale tuttora al D i t t e n b e r g e r, e, salvo su talune questioni particolari, e soprattutto su taluni aspetti processuali della controversia, che da questo A. vengono appena toccati, appare del tutto convincente.

Il documento contiene la decisione di due distinte controversie tra Memmio Antioco e Daulis, la seconda delle quali sembra una diretta conseguenza della prima.

La lite decisa nel primo dei due documenti riportati nell'epigrafe concerne la proprietà di quattro fondi⁵ connessi ad un lascito ereditario. Non sappiamo se Memmio Antioco li rivendicasse in toto, mentre la città sosteneva di essere proprietaria di una parte, o se la contesa vertesse sull'entità delle rispettive porzioni: ipotesi, quest'ultima, che dal contesto apparirebbe più probabile.

La lite è stata portata dinnanzi a Cassio Massimo, proconsole d'Acaia, nel 116 d.C.. Questi dà l'incarico di giudicare, verosimilmente in veste di *iudex datus*, a T. Flavio Eubulo. La causa si trascina per tutto il proconsolato di Valerio Severo, e viene risolta il 51 ottobre del 118, durante il proconsolato di Clodio Graniano, attribuendo parte delle proprietà in contestazione a Memmio Antioco, parte alla città di Daulis. L'apografo della sentenza, pronunciata in Cheronea, viene inviato a Daulis, da dove ci proviene la nostra epigrafe.

La seconda decisione è una conseguenza della precedente. Evidentemente dovette trascorrere un certo tempo tra l'emanazione della sentenza e la sua esecuzione che è tuttora in corso alla data del secondo documento. Nel frattempo, morto Memmio Antioco, gli succede una certa Sabazia. La seconda causa, che tutto lascia pensare sia sorta in sede di delimitazione dei confini, in esecuzione del precedente giudicato, sembra avere la propria origine nel fatto che uno dei fondi assegnati a Memmio Antioco ricopriva una superficie minore di quella prevista nella prima sentenza. La città pretende che l'erede se ne accontenti, mentre questa pretende la superficie intera. Da ciò la nuova causa, che viene decisa da un collegio di giudici in cui figurano, come si rileva dalle firme in calce alla decisione, nominativi del tutto diversi da coloro che hanno sottoscritto la decisione della prima controversia, e che, almeno in parte, non sono cittadini di Daulis.

Per quanto concerne l'oggetto della lite, non ritengo si possa andare al di là dalla soluzione prospettata dal D i t t e n b e r g e r.

Si è già visto come appaia difficilmente accettabile l'interpretazione del K a h r s t e d t (fondata sulla constatazione negativa, che nelesto delle due sentenze non si parla mai di γῆ δημοσία) secondo il quale la questione avrebbe ad oggetto il riconoscimento, da parte della πόλις, di un *fundus* ad essa estraneo.

⁵ Nell'iscrizione (lin. 21 s.) ad uno dei fondi vien fatto riferimento come *acquisitor παρὰ τῶν Κλέας κληρονόμων*. Nessun elemento ci permette di meglio chiarire l'allusione. In ogni caso, mi sembra che un tale riferimento concorra a confermare il carattere esclusivamente privatistico della controversia.

Oggetto e procedimento hanno, come si è accennato e come vedremo meglio tra breve, carattere del tutto privatistico. Nel documento si parla esplicitamente di terreni oggetto di litigio (χώρα ἀμφισβητουμένη). Non ritengo, invece, probabile l'interpretazione del Dittenberger, secondo il quale gli ἔκδικοι che compaiono nei due procedimenti sarebbero funzionari permanenti della città, anziché organi che ne assumono la rappresentanza per una determinata controversia.

La documentazione epigrafica appare infatti orientata in modo di gran lunga prevalente in quest'ultimo senso⁶.

Le questioni più interessanti vertono tuttavia sugli aspetti formali del procedimento; anche se, come quasi sempre accade in documenti del genere, sono assai più gli interrogativi che non le possibili soluzioni positive.

T. Flavio Eubulo, nominato da Cassio Massimo, e che pronuncia la propria sentenza sotto il proconsolato di Clodio Graniano, sembra, abbastanza evidentemente, un *iudex datus*. Il termine δοθεῖς potrebbe tuttavia, per quanto con maggiore difficoltà, riferirsi tanto alla prassi della nomina del giudice come si verificava nelle πόλεις greche, e come ci è nota, per la Sicilia, fin dalle Verrine Ciceroniane⁷ quanto a un *iudex datus* dal governatore in sede di processo provinciale, fuori dell'*ordo iudiciorum*. Il tenore della decisione non ci dice se il processo, che si è svolto a Cheronea, sia stato portato in tale città in quanto sede di *conventus* (non ne sappiamo nulla) o in quanto indipendente dalle parti in contesa; seguendo quindi, in un caso o nell'altro, rispettivamente le regole del processo romano o greco.

L'espressione (lin. 17 s.) ἀκούσας ἑκατέρου μέρους... καὶ ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν ἔλθόν... sembra corrispondere alla traduzione della romana *audita utraque parte et in re praesenti*, ma pare troppo generica ed isolata perchè se ne possano trarre indicazioni precise circa la stesura e la lingua del documento originario⁸. Ancora, appare problematica la successione e la funzione delle dieci firme che seguono a quella di T. Flavio Eubulo. Di appartenenti a un collegio giudicante non vi è menzione in alcuna parte del primo documento. D'altro lato, l'ipotesi che

⁶ Cfr. al riguardo s.v. (Brandis) in *PW*, e la documentazione ivi, che appare del tutto persuasiva. Si può pensare che l'evoluzione di tale organo, analogamente a quanto avvenuto per il *defensor civitatis* e per i πρεσβύτεροι dei villaggi della χώρα egiziana, abbia portato progressivamente alla sua trasformazione in un organo permanente. Nell'età Traianea, cui corrisponde il presente documento e la lettera Pliniana (*ep.* X, 110, 1) ricordata dal Dittenberger (*ad IG IX*, 1, 61 p. 17) in favore della tesi di una magistratura permanente, tale sviluppo dovrebbe tuttavia essere soltanto agli inizi.

⁷ Cfr. Cic., in Verr. 2, 2, 15, 17 e soprattutto 2, 2, 13, 32 (... *iudex datur*) nonchè i rilievi nella mia *Procedura civile romana* III p. 85 ss. e 90 ss. e cit. ivi.

⁸ La stessa lingua del documento sembra del resto presentare una caratteristica commistione di elementi diversi. Le prime tre righe, infatti, contenenti intestazione e datazione, appaiono abbastanza chiaramente una traduzione dal latino (si noti il dativo assoluto, in luogo del genitivo greco); il resto, a parte i pochi rilievi notati nel testo, appare redatto nel linguaggio della κοινή.

si tratti di testimoni che appongono la propria firma, non sembra trovare paralleli nei processi verbali o nelle ἀπογραφαὶ pervenuteci per via papirologica.

Soprattutto complessi appaiono i problemi relativi alla seconda sentenza.

Qui l'editore, giustamente, ha richiamato l'attenzione sul fatto che non vi compare un *iudex datus* singolo, ma che alcuni dei firmatari sottoscrivono come giudici, altri appongono firma e sigillo (ἑσφράγισμα) altri il solo nome.

Inoltre, mentre alcuni dei firmatari indicano la città di appartenenza (Anticyra e Titoreus) altri, tra cui, con una sola eccezione, tutti quelli che si qualificano giudici o appongono il sigillo, non indicano la propria patria e sono quindi da considerare verosimilmente πολλῶν di Daulis⁹. E' quindi probabile che questa seconda causa non sia stata portata dinnanzi al proconsole perchè nominasse un giudice, ma sia stata risolta attraverso il ricorso alla giurisdizione locale, o a un arbitrato misto, di cittadini di Daulis e di altre città.

Ci troviamo quindi davanti a un documento che presenta, da un lato, talune verosimili deformazioni del processo provinciale attraverso interventi locali¹⁰; dall'altro, e soprattutto, ci pone una volta di più il problema dei rapporti fra le giurisdizioni locali e la giurisdizione del magistrato provinciale¹¹.

⁹ Accenno soltanto di sfuggita al fatto che alcuni dei firmatari del secondo documento sottoscrivono con i *tria nomina*. Non mi sentirei peraltro di trarne alcuna deduzione. Mi sembra infatti affrettato qualificarli come romani, data la tendenza, dimostrata nelle recenti indagini (cfr. per tutti Th y l ä n d e r, *Étude sur l'épigraphie latine* p. 52 ss. e, dello stesso, *Op. Rom.* I p. 153 e ss.) ad appropriarsi del *cognomen* latino anche da parte di appartenenti a paesi di lingua greca; e tenuto anche conto della posizione che i firmatari occupano nella lista dei sottoscrittori (nessuno è fra i giudici: uno soltanto menziona l'apposizione del sigillo, e il primo di essi figura come quarto nella lista); il che farebbe pensare piuttosto a greci romanizzati che a immigrati romani. Analogo ragionamento, in senso inverso, vale per i due nomi di Memmio Antioco, in funzione dell'uso irregolare dei *tria nomina* da parte dei romani.

¹⁰ La commistione fra elementi locali ed elementi romani sembra apparire del resto (ogni affermazione del genere va infatti avanzata con la più grande cautela) anche nel contenuto della decisione. L'*adiudicatio quantitatis* sembra infatti propria del processo greco, mentre appare difficilmente concepibile in un processo romano, che, come questo, non sembra presentare le caratteristiche di un giudizio divisorio.

¹¹ Il fatto che l'intervento di organi giurisdizionali cittadini si giustapponga, nella seconda controversia, alla sentenza di un *iudex, datus* probabilmente dal governatore della provincia nella prima causa, e che quindi il problema delle autonomie cittadine venga a riproporsi anche in questo caso, mi sembra tanto più significativo, in quanto ci troviamo in presenza di una città della Focide di importanza relativamente secondaria, e dovuta quasi esclusivamente alla sua posizione di fortezza naturale, ai piedi del Parnaso. Cfr. P h i l i p p s o n s.v. in *PW* e, dello stesso, *Die griechischen Landschaften* I, 2, p. 431. La situazione, e conseguentemente il problema derivante della giustapposizione delle due giurisdizioni, non cambia anche se si suppone che la seconda controversia sia sorta attraverso un incidente determinatosi in sede di esecuzione della prima sentenza, e sia stata quindi risolta dagli incaricati di compiere le misurazioni previste nella prima decisione. In tal caso, infatti, non si comprende come mai tali incaricati siano stati investiti dell'esercizio della giurisdizione circa la spettanza del terreno in contestazione.

E' chiaro che, anche ammesso che l'oggetto della contestazione fosse relativamente limitato (ma l'iscrizione parla di 435 *plethroi*, per il fondo oggetto della seconda lite nel suo complesso)

Troviamo, infatti, coesistenti in uno stesso documento, un *index datus* probabilmente (ma non con sicurezza assoluta) dal magistrato, e organi della giurisdizione cittadina o mista, e questo in una controversia nella quale la città è con tutta probabilità parte in causa.

Inoltre, il fatto che tra i firmatari compaiono nomi di appartenenti a città vicine sembra in qualche modo, ponendo un problema di più, richiamare, pur con notevoli deformazioni, il ricorso a giudici stranieri così frequente nella prassi delle epigrafi greche.

Soprattutto, il nostro documento sembra riproporre, una volta di più, il più ampio problema dei limiti che l'esistenza delle πόλεις pone, anche nell'età del principato, agli interventi del magistrato provinciale in sede giurisdizionale.

Si tratta di problema troppo ampio e complesso, perchè in questa sede sia possibile andare al di là di taluni accenni estremamente sommari, che ritengo peraltro debbano essere richiamati.

E' noto che la dottrina tradizionale (a prescindere da talune tendenze particolari che presuppongono, più o meno esplicitamente, una continuità fra il processo dell'*ordo* e il processo *extra ordinem*)¹² vede nel processo provinciale, e più particolarmente nel processo che ci è noto in Egitto attraverso la documentazione papirologica, uno dei due filoni fondamentali ai quali è da riallacciare

la decisione di questa seconda controversia, se si fosse dovuta risolvere in sede di intervento *extra ordinem* del magistrato provinciale, avrebbe dovuto quanto meno essere rimessa essa pure ad un *iudex pedaneus*.

¹² Cfr. particolarmente al riguardo S c h e r i l l o, *Lezioni sul processo. Introduzione alla cognitio extra ordinem*; L e m o s s e, *Cognitio. Étude sur le rôle du juge dans l'instruction du procès antique*. E, per quanto si riferisce ai cosiddetti rimedi pretori, e in particolare al cosiddetto processo interdittale (cui già del resto, una parte della pandettistica—cfr. R u d o r f f, *Römische Rechtsgeschichte*, p. 176 ss.; 201 ss.; K e l l e r, *Der römische Civilprozess*, p. 352 ss.; S o h m - M i t t e i s - W e n g e r, *Institutionen*, p. 722 ss. — riallacciava più o meno direttamente le origini del processo *extra ordinem*) cfr. B i s c a r d i, *La protezione interdittale nel processo romano e la tutela interdittale e il relativo processo*, nonché più radicale e con minor cautela, G a n d o l f i, *Contributo allo studio del processo interdittale romano*. Per una più dettagliata esposizione e per una critica a tali tesi non posso che rinviare al mio *Corso, Il problema d'origine del processo extra ordinem*. Premesse, p. 16 ss. e 112 ss. (in corso di pubblicazione). In particolare, per le tesi che ricollegano in qualche modo le origini del processo *extra ordinem* all'istruttoria (*cognitio*) svolta dal magistrato nella prima fase del processo dell'*ordo*, debbo rilevare fin d'ora che esse mi sembrano in qualche modo subire l'attrazione di un equivoco terminologico.

Il termine *cognitio*, *cognoscere extra ordinem* è di fortuna recente. Nella compilazione esso appare in pochissimi testi, tutti sicuramente riconosciuti da gran tempo come rielaborati (cfr. il mio *Corso* cit. p. 91 ss. e cit. ivi). Nella grandissima maggioranza dei testi il nuovo processo vien designato, di regola, attraverso i termini *iurisdictionis*, *ius dicere*, ovvero *iudicium*, *iudicare extra ordinem*. Ed è significativo che soltanto ora, attraverso una tale terminologia promiscua venga obliterata la separazione fra le funzioni del magistrato e del giudice. In netta contraddizione, quindi, con la tesi che riallaccia l'origine del processo *extra ordinem* ai progressivi sviluppi della *cognitio* magistratuale nella fase istruttoria del processo dell'*ordo*.

l'origine del processo *extra ordinem* (l'altro, come è noto, è costituito dall'intervento giurisdizionale del *princeps legibus solutus*, in primo grado o in appello).

I giudizi pronunciati dal magistrato, in quanto diretti a risolvere controversie tra *peregrini*, sarebbero tutti *iudicia imperio continentia*¹³. Il procedimento si svolgerebbe, fin dall'inizio, fuori dei limiti che ne regolano le modalità e ne determinano le caratteristiche in Roma e in Italia; fuori, in altre parole, dall'*ordo iudiciorum*. Esso si svolgerebbe per intero dinnanzi al magistrato, ignorando la distinzione tra le due fasi che caratterizzano il processo dell'*ordo*. Il magistrato, a sua volta, può delegare le proprie funzioni ad un giudice di grado inferiore (*iudex pedaneus*); ma anche quest'ultimo, a differenza dal processo dell'*ordo* è un *iudex datus*: un giudice, cioè, che deriva il proprio potere dall'investitura del magistrato, anzichè dalla scelta delle parti e dall'accordo di *accipere iudicium*.

È stato accennato più sopra come una tale costruzione, così come è formulata dalla dottrina di gran lunga prevalente, trovi la propria base, più importante, e potremmo dire pressochè esclusiva, nei dati che possiamo ricavare attraverso la documentazione papirologica concernente l'Egitto greco-romano^{14,15}.

¹³ Rinvio per tutti, al riguardo, a W l a s s a k, *Römische Prozessgesetze* II p. 301 ss.; *Die klassische Prozessformel*, e s.v. *Jurisdictio* in *PW*, nonché alla mia *Procedura civile romana* III p. 82 ss. e 101 ss. e cit. ivi. Il rilievo, peraltro, si presta a trarne le più diverse conseguenze. È notissimo, infatti, che proprio il W l a s s a k ne ha tratto un indizio per l'origine del processo formulare dalla giurisdizione del *praetor peregrinus* nei confronti degli stranieri. Anche su questo punto cfr. peraltro la cit. *Procedura civile romana* III p. 101 ss. e cit. ivi.

¹⁴ Cfr. per tutti A r a n g i o-R u i z, *Istituzioni*¹⁴ p. 147 ss. particolarmente 149 ss. nonché da ultimo V o l t e r r a, *Istituzioni* p. 249 ss., che contiene, formulato nelle sue linee essenziali un vero e proprio disegno storico sulle origini e i caratteri del processo *extra ordinem*, e che accenna anche a talune conclusioni che sembrano potersi trarre dall'epistolario di Plinio (X) relativamente al processo provinciale della Bitinia; e ancora S e i d l, *Römische Rechtsgeschichte und römisches Zivilprozessrecht*, p. 103 ss. e 162 e cit. ivi.

¹⁵ Una tale impostazione è stata portata alle sue estreme conseguenze dal L e m o s s e nel cit. vol. *Cognitio. Étude sur le rôle du juge dans l'instruction du procès antique*. Questo A., infatti, tenta di giustificare l'origine del processo *extra ordinem* attraverso un duplice filone che riallaccerebbe, da un lato, il processo romano dell'*ordo iudiciorum* al processo della *πόλις* greca; dall'altro il processo *extra ordinem* al procedimento che si svolgeva nelle monarchie dei diadochi. Quest'ultimo avrebbe carattere amministrativo, e troverebbe il proprio fondamento nella concezione autoritaria dei poteri del dinasta ellenistico. A sua volta un tale procedimento, che la conquista romana, particolarmente in Egitto, avrebbe lasciato sussistere, e che si sarebbe rivelato il più adatto all'amministrazione dell'impero, sarebbe stato fatto proprio da Augusto e dai suoi successori, ed esteso a Roma e alla penisola per i processi svolgentesi dinanzi all'imperatore o ad un funzionario da lui delegato.

Per una critica più dettagliata di tale tesi, e in particolare per le obiezioni che si oppongono all'ipotesi di una continuità, più o meno generica, tra il processo democratico della *πόλις* e il processo romano dell'*ordo*, nonché fra il processo dei Lagidi e il processo *extra ordinem* dell'impero debbo, ancora una volta, rinviare al già cit. mio *Corso* p. 37 ss.

Per quanto concerne i rapporti fra i diversi tipi di processo applicati in Egitto e la procedura *extra ordinem* romana, tale critica appare del resto implicita anche nel seguito del presente art.

Tralascio, per ora, taluni dubbi che riguardano l'Egitto stesso. Per quanto concerne il tentativo di una configurazione unitaria del processo provinciale, estendendo le conclusioni relative all'Egitto alle altre provincie dell'impero, mi sembra essa trovi ostacolo in due ordini di considerazioni: la posizione del tutto particolare dell'Egitto nell'ambito dell'impero, in quanto le stesse modalità attraverso le quali è avvenuta l'annessione presuppongono la continuità tra il regime dei Lagidi e il potere dell'imperatore¹⁶. L'eccezionalità, sempre in Egitto, del regime della *πόλις*, come limite ai poteri del funzionario provinciale, e il fatto che la documentazione sulla giurisdizione cittadina vi si limita quasi soltanto alla città di Alessandria.

Ritengo che la documentazione letteraria ed epigrafica, pur con le sue inevitabili lacune e limitazioni¹⁷ escluda la possibilità di sviluppi unitari nei riguardi

¹⁶ Cfr. Tac., Hist. 1, 11 e *RGDA* V, 27. Per i riflessi concernenti il processo, v. *W l a s s a k*, *Zum römischen Provinzialprozess* p. 4 ss.

Per le caratteristiche che contraddistinguono l'annessione dell'Egitto, e per la posizione particolare di quest'ultimo nell'ambito dell'impero, nonchè per i precedenti che legittimano, sul piano formale, la posizione di Augusto come continuatore dei Lagidi rinvio alla mia *Epigrafia giuridica greca e romana* p. 197 ss. e cit. ivi. nonchè, per la letteratura successiva, a *SDHI* 1951 Suppl. p. 221 ss. e all'art. (in corso di stampa). Ancora sulla proposta di legge agraria di P. Servilio Rullo in *St. Ascarelli* e cit. ivi.

¹⁷ Per quanto concerne i limiti della documentazione letteraria, circoscritta, come è noto, quasi soltanto al X vol. dell'Epistolario di Plinio il Giovane per la Bitinia; alle Verrine, alla *de provinciis consularibus* e a talune lettere di Cicerone per la Sicilia e la Cilicia; alle *Antiquitates Judaicae* di Giuseppe Flavio per la Siria Palestina, e per i diritti degli Ebrei di Alessandria nonchè per gli editti al riguardo, e a taluni accenni relativamente scarsi e isolati di altre fonti, cfr. la cit. *Epigrafia giuridica greca e romana* p. 42 ss. e cit. ivi.

Per quanto concerne limiti e problemi della documentazione epigrafica il discorso dovrebbe essere assai più lungo e non posso, qui, che limitarmi a sfiorare taluni punti essenziali.

Tralascio la difficoltà costituita ancor oggi dal diverso aggiornamento della pubblicazione della documentazione epigrafica da provincia a provincia, e dalla conseguente maggiore o minore difficoltà di tenersi al corrente di nuove scoperte e di nuove letture o integrazioni delle epigrafi già note.

Per quanto concerne p. es. le iscrizioni latine della Spagna *A. D'Ors* (*Actes II^e Congr. Épigr.*, p. 145) rilevava come il supplemento a *CIL* II risalga tuttora al 1892 e sottolineava le circostanze che hanno a tutt'oggi ritardato la pubblicazione di un secondo supplemento. E analogo discorso potrebbe essere esteso all'Illirico e alle province orientali. In particolare, per quanto concerne le iscrizioni Greche, va per ricordato che la raccolta di *IGRR* risale anch'essa, ormai, al 1903. D'altro lato, chi ha compiuto l'esperienza di rassegne (anche se limitate agli aspetti giuridici del problema) conosce la difficoltà di ricercare contributi spesso disseminati in riviste o raccolte talora pressochè inaccessibili. E l'esistenza di rassegne di primo ordine, tanto per l'epigrafia latina che per la greca non può anch'essa, talora, colmare se non con ritardi più o meno ampi, le inevitabili lacune che derivano dal carattere dispersissimo della documentazione epigrafica, e della sua pubblicazione.

Indipendentemente, peraltro, da un tale rilievo di carattere generale, due considerazioni ritengo debbano essere tenute sempre presenti per quanto concerne la validità della documentazione epigrafica sul terreno giuridico.

del processo provinciale, e induca a distinguere fra provincie e provincie, e spesso nell'ambito di una stessa provincia¹⁸.

Per le provincie orientali (e uno spunto ce lo fornisce anche la ricordata iscrizione, proveniente da una πόλις di importanza relativamente secondaria, e basata quasi soltanto sulla sua posizione fortificata) l'intervento giurisdizionale del magistrato provinciale sembra trovare un limite in due ordini di fattori. Da un lato, nell'autonomia giurisdizionale e di diritto interno delle singole πόλεις, dall'altro nella recezione dell'editto urbano e peregrino nell'ambito dell'editto provinciale, per quanto concerne le controversie riguardanti romani ed italici.

Relativamente al primo punto, non è necessario mi ci soffermi a lungo. I documenti nei quali le città greche ricordano la loro ἐλευθερία ed autonomia

La prima ci è data dall'estrema frammentarietà spaziale e temporale dei dati, e dal fatto che questi ultimi tendono, spesso, a limitarsi alle comunità organizzate a *civitas* o ad esse equiparate, lasciando pressochè ignorate vaste estensioni di territorio, il che impone allo storico del diritto ovvi limiti prudenziali. Dal fatto, cioè, che in un determinato territorio e per un determinato periodo risulti l'esistenza di una certa organizzazione, di determinati istituti, l'applicazione di un determinato diritto, non se ne può senz'altro dedurre, generalizzando, l'estensione di analoghe conclusioni (p. es. l'applicazione del diritto romano o la persistenza delle norme locali) all'intera provincia. Per le parti dove la documentazione è inesistente o troppo incerta, bisogna avere il coraggio di riconoscere, allo stato attuale delle nostre conoscenze, l'impossibilità di trarne ogni conclusione, o in ogni caso il carattere del tutto ipotetico di queste.

Ciò vale, p. es., per talune zone anche di province largamente romanizzate come la Spagna; ed, egualmente, per molti aspetti della situazione degli indigeni della χώρα in Africa e nelle province orientali.

Ancora, (e questo rilievo concerne, in particolare, il processo provinciale e gli inizi del processo *extra ordinem*) la documentazione epigrafica tende, abbastanza spesso, a limitarsi alla menzione di una carica nell'amministrazione centrale, o rispettivamente provinciale o municipale, e del nominativo che la riveste, col risultato che ogni ulteriore deduzione in merito agli istituti processuali relativi deve essere tratta estrapolandola dalle nostre conoscenze relative all'ordimamento processuale cui la carica in questione si riferisce; con un procedimento, cioè non sempre scientificamente ineccepibile. Un ulteriore rilievo (comune, questo, alla documentazione epigrafica e papirologica) concerne poi i limiti circa le deduzioni che possono essere tratte dalla documentazione stessa per la conoscenza del diritto (romano o locale) cui essa si riferisce. Non bisogna infatti dimenticare che, laddove la documentazione in questione non abbia carattere ufficiale, essa rispecchia assai spesso, anzichè la norma vigente, la sua applicazione nella prassi dei tribunali o notarile. E quindi bisogna tener conto delle deformazioni che la norma ufficiale tende a subire attraverso l'applicazione concreta, deformazioni che l'esperienza di tutti i giorni ci porta a riconoscere in ogni ordinamento giuridico. Anche oggi, la ricostruzione di un diritto attraverso documenti giudiziari o notarili ci condurrebbe spesso a risultati considerevolmente divergenti dalla norma codificata.

¹⁸ Per la pluralità dei diritti applicati nell'Egitto romano, quali risultano in particolare attraverso la testimonianza del Γνώμων dell'ἴδιος λόγος cfr. la cit. *Epigrafia giuridica greca e romana* p. 263 s. e particolarm. S. Riccobono jun., *Il Gnomon dell'idios logos* e cit. ivi. Per la Cirenaica, *Epigrafia* cit. p. 276 ss. nonchè, per la successiva letteratura, *SDHI* 1951 Suppl. cit. p. 229.

sono notissimi; nè meno noti e numerosi i decreti onorari riguardanti il ricorso a giudici stranieri, ancora nel pieno del principato (ed in tale ambito rientrano, spesso, anche quelli che sono talora, dalla dottrina, considerati come interventi giurisdizionali del senato o degli stessi magistrati romani)¹⁹.

Non è, egualmente, il caso di ricordare una volta di più le testimonianze che si possono ricavare dalle Verrine per la Sicilia, e i dati che si possono trarre, rispettivamente, dagli editti di Augusto per la Cirenaica, dall' editto di Bibulo e dalle lettere di Plinio rispettivamente per la Siria e la Bitinia²⁰.

Infine, non ho bisogno di richiamarmi ancora alla testimonianza delle lettere Ciceroniane, e alle deduzioni che ne ha tratto a suo tempo il B u c k l a n d²¹ per quanto riguarda la natura dell'editto provinciale, ed il fatto che esso, nella parte più importante, conterrebbe la recezione dell'editto urbano e peregrino, per regolare i processi dei romani e degli italici viventi in provincia, in quanto, senza una specifica estensione delle norme contenute in tali editti, a costoro rimarrebbero preclusi gli istituti del *ius honorarium* e del *ius gentium*. La situazione rispettiva dei romani e dei peregrini sotto il profilo del processo provinciale mi pare possa venire rispecchiata plasticamente, meglio che da ogni altro documento o considerazione, attraverso il raffronto fra il IV editto di Augusto ai Cirenei, concernente la giurisdizione cittadina delle singole πόλεις, e il secondo documento dell'iscrizione di Rhosos, nella parte riguardante la concessione a Seleuco e ai suoi familiari della possibilità di scelta fra la giurisdizione locale

¹⁹ Cfr. al riguardo i SC relativi alla controversia fra Hierapytna e Itanos (*CIG* II, 2561 b = *Syll.* 685, = *IC* III, 4, 9; cfr. 10); tra Messene e Sparta (*Syll.* 683); tra Magnesia e Priene (*Inscr. v. Priene* 93 = *FIRA* III, 162 = *Syll.* 679, II b); cfr. ancora, per chiarire il carattere di tali documenti, l'arbitrato di Coreyra fra gli Ambraciotti e gli Atamani, in *BCH* 1924 p. 321 ss.). Sulla questione se il senato intervenga in tali controversie come organo giurisdizionale o invece piuttosto, come giudice estraneo invocato dai contendenti secondo la prassi corrente nel mondo greco, cfr. la cit. *Epigrafia giuridica greca e romana* p. 58 s. e particolarmente *Procedura civile romana* III p. 87 ss. e cit. ivi. Sull'autonomia ed ἐλευθερία riaffermata larghissimamente, nella documentazione epigrafica, dalle città greche prima e dopo la conquista romana, e sulla sua persistenza durante il principato, quanto meno fino all'età degli Antonini, cfr. il mio art. *La cittadinanza dei provinciali dopo la constitutio Antoniniana*, *RISG* 1953 p. 235 ss. e cit. ivi, nonché *Rassegna epigrafica greco-romana*, *IURA* 1957 p. 332 ss.

²⁰ Cfr. in particolare, per la Cilicia, Cic. *ad fam.* 3, 8, 4 e *ad Att.* 6, 1, 15; per la Sicilia, in *Verr.* 2, 2, 13, 32; 16, 39; 24, 59; 37, 90. Per l'editto di Bibulo relativo alla Siria, oltre a Cic. *ad Att.* 6, 1, 15 cfr. *ad fam.* 6, 2, 4; per l'Asia e la Bitinia cfr. Dio Chrys. 35, 15; Plin. *ep.* 1, 58, 1; *CIL* X, 5393. Cfr. in proposito la cit. *Epigrafia giuridica* p. 266 ss.; ivi anche per il IV editto di Augusto ai Cirenei. Per la successiva letteratura su quest'ultimo, e in particolare per il vol. di D e V i s s c h e r, *Les édits d'Auguste découverts a Cyrène*, p. 119 ss., oltre a *FIRA* I n. 68 cfr. la mia rassegna in *SDHI* Suppl. 1951 p. 373 s.

²¹ Cfr. anche su questo punto la cit. *Epigrafia giuridica* p. 268 ss. e in particolare, per la tesi secondo la quale l'editto provinciale conterrebbe sostanzialmente la recezione dell'editto urbano e peregrino, e per gli indizi che al riguardo si possono ricavare dalle lettere ciceroniane, B u c k l a n d, *L'edictum provinciale*, *NRH* 1934 p. 81 ss. e la mia *Procedura civile romana* III p. 99 ss.

e la giurisdizione romana. Mentre nel primo testo, con riferimento a giudici greci e alla giurisdizione interna delle πόλεις, si parla di *iudices dati* (κριτὴν διδόνθαι οὐδὲ ἕνα, κ.τ.λ.) nel secondo, con riferimento al processo romano, si parla di λαμβάνειν κρίσιν (*iudicium accipere*) e di κρίνεσθαι θέλειν: con riferimento, cioè, abbastanza chiaro ed esplicito al processo romano dell'*ordo*.

Ma non minori limiti all'intervento giurisdizionale del magistrato provinciale ritengo debbano essere presi in considerazione nell'ambito delle provincie occidentali dell'impero²².

In queste ultime, da un lato, l'intenso processo di romanizzazione ha portato a una larga diffusione dell'ordinamento municipale (e, quel che è più significativo, all'estensione degli organi municipali, p.es., in Gallia, ma non meno nelle località alpine, in Africa, in Sardegna, nell'Illirico anche a quei raggruppamenti che in realtà vengono assimilati ai municipi soltanto dal punto di vista istituzionale, in quanto non vi esisteva un centro urbano). E tale diffusione, attraverso l'intensa colonizzazione militare, ritroviamo anche nelle provincie di confine. In tutti questi casi la giurisdizione autonoma degli organi municipali o della colonia rappresenta un limite all'intervento giurisdizionale del magistrato provinciale. Inoltre, bisogna tenere conto del processo di romanizzazione che

²² Sul problema del diritto applicato nelle provincie occidentali dell'impero, debbo ovviamente limitarmi a rinviare alla più recente bibliografia cit. in *SDHI* 1951 Suppl. p. 214 ss. e *Rassegna epigrafica greco-romana*, *IURA* 1957 p. 306 ss. e particolarm. 324 ss.; nonchè soprattutto, per l'impostazione del problema, all'art. di S. R i c c o b o n o, *L'impero e l'evoluzione del diritto in Atti V Congr. St. romani*; e, per taluni aspetti di esso, al mio art. *La cittadinanza dei provinciali dopo la constitutio Antoniniana*, *RISG* 1953 p. 238 ss. e cit. ivi.

Per la tendenza alla generalizzazione dell'ordinamento municipale nelle provincie occidentali (richiamando, anche qui, per tutti, l'art. di A.H.M. J o n e s, *The cities of the Roman Empire in Rec. Soc. J. Bodin*, VI, *La Ville*, p. 135, ss., e le cit. ivi) mi debbo limitare, in questa sede, ad accentuare due fenomeni che mi paiono particolarmente significativi; e cioè nelle provincie danubiano-balcaniche, la tendenza delle *canabae* a ricalcare l'organizzazione e la struttura del *municipium* (cfr. l'art. M o c s y in *Arch. Ertes.* 1950 p. 117 ss., e successivamente, cfr. a Troesmis le testimonianze in merito all'esistenza di una *curia canabensium* e di *quinquennales canabensium*; *AE* 1957 n. 266; 1960 n. 337).

D'altro lato è notissima la tendenza a configurare le organizzazioni tribali galliche sotto il profilo di *civitates* a ordinamento municipale (così, attraverso le testimonianze epigrafiche, gli Aedui, i Petrucori, i Lingones, i Senones). Ma particolarmente significativo è anche qui il fatto che per talune di queste organizzazioni venga testimoniata, per quanto raramente (ma bisogna tener conto della scarsità della documentazione nel suo complesso) l'esistenza di *II-viri iuri dicundo*: degli organi, cioè, della giurisdizione municipale. Cfr. *CIL* XIII 3670, per gli Aedui; 974 per i Petrucori; 1684 per i Senones. In altri casi (Helvetii, Triboci) troviamo menzionata l'esistenza di *praefecti pro II-viris*; cfr. *CIL* XIII 11486; 6026.

L'enumerazione ha evidentemente, anche qui, soltanto valore esemplificativo. Lo stesso fenomeno è riscontrabile in Africa e presso le popolazioni alpine (tipico presso i Cemuni). L'esistenza di comunità *adtributae* è del resto la più chiara conferma della tendenza, generalizzata nelle provincie occidentali, a ricondurre sotto il profilo dell'organizzazione municipale i raggruppamenti politico-sociali preesistenti.

la provincia subisce, con conseguente applicazione, (e talora deformazione) dell'istituto romano²³.

Un esempio, che ritengo significativo, della limitazione che le autonomie locali pongono anche in occidente al magistrato provinciale, è fornito da quell'epistola di Cl. Quartino ai magistrati municipali di Pamplona sulla quale il collega D'Ors ha (finora per quanto mi consta invano)²⁴ richiamata l'attenzione dei romanisti²⁵, riguardante taluni aspetti del processo contumaciale.

In realtà l'intervento del magistrato provinciale²⁶ avviene anche in questo caso su richiesta dei *II-viri iuri dicundo* di Pamplona, per regolare una situazione rispetto alla quale dovevano mancare dei precedenti. Dal punto di vista della giurisdizione interna l'autonomia municipale rimane, pertanto, salva.

Lo studio dei rapporti fra l'autonomia giurisdizionale cittadina e la giurisdizione del magistrato provinciale ci ha portato ormai all'altro problema, ben più ampio, dei limiti e della natura del processo provinciale medesimo.

Non è questa la sede per la formulazione di conclusioni troppo generali e ne sarebbe in ogni caso azzardato il tentativo. Penso, però, che talune precisazioni appaiano fin d'ora possibili.

²³ Significativo, in proposito, l'esempio delle tavolette transilvaniche (cfr. *FIRA* III n. 87, 90 e p. 281 ss.) e dell'*emptio bovis Frisica* (*FIRA* III n. 438). Per le conclusioni al riguardo, e per il problema se ci troviamo in presenza dell'applicazione meccanica di formulari romani, o della deformazione di norme romane in relazione alle necessità e agli usi locali, rinvio al mio art. *Dolus malus abesto... et iurisconsultus* (*Appunti sull'applicazione del diritto romano nelle province*), *St. Redenti* II p. 3 ss., particolarmente 10 ss. e inoltre (per le tavolette transilvaniche) all'abbondantissima letteratura determinata dalla pubblicazione delle *Tablettes Albertini* (cfr. *Rassegna* cit. in *IURA* 1956 p. 565 ss. e cit. ivi).

²⁴ Se ne è occupato diffusamente F. C a m a c h o-E v a n g e l i s t a in una comunicazione alla XX^e Session Internationale de la Soc. d'hist. des droits de l'antiquité. Per una presa di posizione al riguardo e ovviamente necessario attendere la pubblicazione del testo della comunicazione. Circa l'interpretazione del contenuto dell'*epistula* nel senso di un riferimento tecnico al processo contumaciale, mi sembra, peraltro, che rimangano le ragioni di dubbio qui esposte a n. 26.

²⁵ *CIL* II 2959 e cfr. D'Ors, *Epigrafia jurídica de la España romana* n. 13 p. 353 ss. In realtà, il silenzio dei romanisti al riguardo si spiega in buona parte, a mio parere, se si tenga presente il carattere isolato della testimonianza, e l'incertezza delle conclusioni che si possono trarre dall'iscrizione (sul valore di essa per il processo contumaciale cfr. la n. successiva). Allo stato attuale delle nostre conoscenze ritengo difficile se ne possa ricavare gran che di più di quanto ha posto in luce il D'Ors nel suo ottimo commento.

²⁶ Circa il fatto che l'*epistula* di Cl. Quartino contemplasse, già nel 119 d.C. un procedimento contumaciale, inclinerei peraltro ad essere un po' più scettico di quanto lo sia l'A. Il carattere sommario della decisione (e tanto più l'allusione, in essa contenuta, ad un rifiuto a prestar cauzione) lascia infatti dubitare se il termine *contumacia* non vi compaia in quell'accezione generica di renitenza verso i comandi magistratuali (in questo caso dei *II-viri* municipali) che è propria di esso per tutta l'età classica, e già anteriormente all'affermarsi del processo *extra ordinem*. Cfr. V o l t e r r a, *Contumacia nei testi giuridici romani*, *BIDR* 1930 p. 121 ss.; C h i a z z e s e *Iusiurandum in litem*, p. 113 ss. e cit. ivi.

Il problema del processo sso provinciale non può essere impostato, ritengo, unitariamente ma presenta caratteristiche diverse, a seconda delle singole provincie, della più o meno intensa romanizzazione di esse, e del persistere dell'autonomia delle πόλεις.

Quest'ultima, (come, nelle provincie occidentali, la diffusione dell'ordinamento municipale e coloniaro) rappresenta un limite alla giurisdizione del funzionario provinciale; mentre un altro limite è costituito dalla verosimile estensione dell'editto urbano e peregrino nei confronti degli italici viventi in provincia.

Ancora (e su questo punto ritengo che l'impostazione più esatta sia tuttora quella del *Wlassak*)²⁷ rimane il problema se il processo provinciale possa essere considerato come tale, o non debba, piuttosto, essere visto sotto il profilo delle deformazioni e degli adattamenti che subisce il processo romano dell'*ordo*, in considerazione delle esigenze locali.

Un ultimo rilievo richiede ancora un certo discorso, pur ridotto, anche qui, alle linee essenziali.

È stato notato più sopra come la dottrina prevalente riallacci le origini del procedimento *extra ordinem* al processo che si svolge in Egitto, e quale ci appare attraverso la documentazione papirologica.

Anche qui, avrei qualche dubbio ad attribuire a tale processo lineamenti unitari.

Anche in questo caso sono infatti da tenere presenti taluni limiti che si oppongono all'esercizio illimitato della giurisdizione da parte del *praefectus Aegypti* o dei giudici da lui delegati.

La sopravvivenza dell'autonomia giurisdizionale di Alessandria, e verosimilmente delle altre πόλεις anche dopo la conquista romana²⁸. La sopravvivenza, anche se documentata soltanto da indizi piuttosto tenui, degli organi giurisdizionali del *πολίτευμα τῶν Ἰουδαίων*²⁹; la sopravvivenza, per oltre un secolo

²⁷ *Zum römischen Provinzialprozess*. Anche se l'a. limita volutamente l'indagine a taluni singoli aspetti del processo provinciale, e in particolare alla nascita del processo contumaciale, le premesse da cui egli parte (necessità di distinguere la posizione delle singole provincie; e — p. 11 ss. — indagine del processo provinciale sotto il profilo delle deformazioni che in esso subisce il modello *stadtrömischer*, ed esaminando fino a che punto, sotto l'influsso di tali deformazioni, il processo conservi ancora le caratteristiche di un *litigare per formulas*, o non si debba piuttosto parlare di un suo superamento) sono ancor oggi fondamentali, ritengo, per una retta impostazione del problema del processo provinciale.

²⁸ Per la sopravvivenza dell'autonomia giurisdizionale di Alessandria, come pure per la sopravvivenza della giurisdizione del *ἀρχιδικαστής* in quanto preposto *πρὸς τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηριῶν*, cfr. per tutti *Mitteis*, *Grundzüge* II, 1 p. 26 ss.; *Taubenschlag*, *The Law of Greco-roman Egypt in the Light of the Papyri*, p. 489; 576 ss.; 584 ss. e cit. ivi.

²⁹ Per il diritto degli ebrei di *suis legibus uti*, e per la conseguente autonomia giurisdizionale, largamente testimoniata nelle fonti letterarie (cfr. sopra p. 57 e n. 17) ma della quale le fonti papi-

dalla conquista romana, del tribunale dei *χρηματισταί* per le controversie tra greci³⁰. Ma soprattutto è significativo che l'organo fondamentale romano (che i testi papirologici tendono anzi a presentarci come esclusivo)³¹ cui fa capo l'esercizio della giurisdizione è, fin dai primi tempi dell'annessione, il *praefectus Aegypti*, e che, all'infuori dei tentativi giurisprudenziali di inquadrarne i poteri e la giurisdizione entro gli schemi propri delle magistrature provinciali romane³² questi è, fin dall'inizio, sempre e soltanto l'organo del *princeps*, e la sua giurisdizione non è, in sostanza, che la manifestazione, per delega imperiale, della volontà del *princeps legibus solutus*.

E questo ci porta, finalmente, a considerare, nella valutazione del processo provinciale, un ultimo fattore.

Nei riguardi di tale processo la dottrina tradizionale ha posto costantemente, di preferenza, l'accento sulle modificazioni determinate dalle influenze locali, e sul filone che muove dalle provincie verso Roma, influenzando in questo modo più o meno profondamente l'evoluzione del processo dell'*ordo*.

Ritengo (e l'osservazione mi sembra confermata dall'ampiezza della documentazione epigrafica e papirologica al riguardo) — che non meno importante sia il filone contrario. E cioè il complesso, costante e ben documentato, degli interventi imperiali rivolti a deprimere le autonomie locali e a influenzare l'evoluzione del processo provinciale secondo la volontà e le direttive del *princeps*³³.

rologiche in età romana ci danno soltanto scarsi ed incerti indizi (CPJ II, 128 per l'età ellenistica e 143 per l'età romana) cfr. Tcherikover, *Prolegomena al Corpus Papyrorum Iudaicarum* I p. 32 ss. e cit. ivi.

³⁰ Cfr. Taubenschlag, *Law of greco-roman Egypt* cit. p. 489 e n. 62 e cit. ivi. Nessuna testimonianza abbiamo invece circa la sopravvivenza del tribunale dei *λαόκριται*. A prescindere dalla posizione subordinata degli indigeni, oggetto del potere del sovrano, di natura patrimoniale, il che di per sè stesso potrebbe giustificare la più facile scomparsa del tribunale in questione, vi è anche da rilevare che, proprio in relazione al carattere subordinato di tale giurisdizione, anche in età ellenistica le testimonianze relative sono di gran lunga più scarse e indirette (cfr. al riguardo Mitteis, *Grundzüge* II p. 3). Il silenzio delle fonti finora note non sembra quindi un argomento del tutto decisivo per la scomparsa del tribunale in questione in seguito alla conquista romana.

³¹ Cfr. per tutti Mitteis, *Grundzüge* cit. p. 25 s. e cit. ivi; Taubenschlag, *Law of greco-roman Egypt* cit. p. 488 ss.

³² Cfr. il notissimo D. 1, 17, 1, Ulp. 1. XV ad ed. (*imperium ad similitudinem proconsulis*).

³³ Naturalmente, non è questa la sede per una indagine approfondita al riguardo, per la quale debbo rinviare, a suo tempo, all'esame che sto ora compiendo in sede di problema d'origine del processo *extra ordinem*. A titolo esemplificativo, e tralasciando per ora gli interventi imperiali in sede di esercizio diretto della giurisdizione (come il processo dei Goharieni dinanzi a Caracalla, e come il papiro, ormai celebre sotto il nome di *Apokrimata* (pap. Col. 123) contenente decisioni pronunciate da Settimio Severo in Alessandria, in cui peraltro i riferimenti al processo *extra ordinem* non sono del tutto sicuri — cfr. *Rassegna epigrafica* cit. IURA 1957 p. 416 e 431 s. (è sufficiente ricordi qui: innanzi tutto il corpo degli editti di Augusto ai Cirenei; cfr. sopra n. 20 e cit. ivi) e in particolare il IV editto riguardante l'esercizio della giurisdizione; l'*epistula*

Soprattutto, fino all'età dei Severi e alla *constitutio Antoniniana* (e lo spiegare il perchè di un tale liuite richiederebbe un altro discorso, del quale i motivi sono peraltro facilmente intuibili)³⁴ più ancora degli sviluppi e delle deformazioni locali, appaiono determinanti gli interventi imperiali (sia pure, spesso, sulla base di singole situazioni concrete) rivolti a indirizzare autoritativamente tali sviluppi, e a intervenire anche nella sfera delle autonomie locali.

[Bologna]

Giuseppe Ignazio L u z z a t t o

Titi ad Muniguenses sulla *appellatio*, pubblicata e commentata da D'Ors in *Emerita* 1961 p. 208 ss.; e, ancora, l'*epistula Vespasiani ad Vanacinos* in *FIRA I* n. 72; l'editto di Vespasiano *de privilegiis medicorum et magistrorum*, ritrovato a Pergamo (*FIRA I*, 73); sulle esenzioni dei filosofi cfr. anche l'editto di Nerva e l'*epistula* di Domiziano riportate in *Plin. ep.* 10, 58, 7/10; nonchè, sempre in *Plin. ep.* 10, 111 il rescritto di Traiano concernente la prescrizione di talune azioni dopo il decorso di venti anni.

Ancora *FIRA I*, 84/85 — *rescriptum Severi et Caracallae de longi temporis praescriptione*. *FIRA I*, 91 contiene poi un editto di un imperatore di data incerta (da Tiberio al III sec.) *de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis*. Un indizio in favore dell'antiorità di tale editto al III sec., ci è poi fornito da un analogo rescritto di Gizio non intestato, ma sicuramente riferibile al II sec. d.C.: *IG V*, 21, II lin. 1 ss. Cfr. ancora *BGU II*, 473 = *Mitteis* 375 = *Bruns* 91, *rescriptum Severi et Caracallae de cessione bonorum*.

Ho tralasciato di proposito i riferimenti agli interventi diretti dell'imperatore in sede giurisdizionale, come pure le singole concessioni, le esenzioni in materia fiscale, e le *excusationes*, anche se possono avere ripercussioni in sede processuale; nonchè i regolamenti di controversie fra città o territori, in quanto (cfr. sopra n. 19 e cit. ivi) non è sempre sicuro se l'imperatore intervenisse in veste giurisdizionale o come giudice arbitro chiamato a regolare la controversia da città autonome. Ho pure tralasciato i conferimenti di statuti municipali o coloniali, e i riconoscimenti (o conferimenti) di *ἀπονομία καὶ ἐλευθερία* sebbene le conseguenze, par quanto concerne l'autonomia giurisdizionale cittadina, siano evidenti, anche se spesso soltanto implicite nel provvedimento.

Per i dati che si possono ricavare dalle costituzioni imperiali riportate nei codici mi limito, in questa sede, a rinviare al mio art. *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle province*, *Scritti Ferrini* Pavia p. 265 ss. e cit. ivi.

³⁴ Il motivo determinante è costituito, evidentemente, da un lato dall'affermazione dell'assolutismo imperiale, che deprime le autonomie cittadine e gli sviluppi locali; dall'altro dalla mutata concezione della cittadinanza, che condurrà anch'essa, a sviluppo compiuto, alla generalizzazione dell'ordinamento municipale, e a considerare la *civitas*, non più sotto il profilo di una organizzazione politica autonoma, ma come un organo dell'amministrazione periferica dello stato. In proposito debbo rinviare al già cit. art. *La cittadinanza dei provinciali dopo la constitutio Antoniniana*, *RISG* 1953 p. 218 ss., pur riconoscendo la necessità di un riesame del problema alla luce delle più recenti indagini (cfr. da ultimo *Condrachi* in *Dacia* 1958 p. 281 ss., ma, in parte divergente, il mio art. *Nota minima sul diploma militare del 306 rilasciato ad un pretoriano di origine italiano*, in *St. Biondi II* p. 97 ss., nonchè particolarmente l'iscrizione di Valentia Banasa preannunciata dal Seston in *CRAI* ma, finora, per quanto mi consta, non ancora pubblicata.